



ASTE
GIUDIZIARIE®
Tribunale di Verona
Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

ORDINANZA

Il Giudice dell'esecuzione,

constatato che l'ultimo esperimento di vendita è andato deserto, essendo pervenuta una sola offerta non genuina;

constatato che le pubblicità previste nell'ordinanza di vendita sono risultate costose e non sono state sino ad ora performanti;

ritenuto, pertanto, di dover modificare l'ordinanza di vendita *in parte qua* lasciando le sole pubblicità previste dall'art. 490, commi primo e secondo, cod. proc. civ. ed eliminando le restanti che rappresentano un costo inutile per i creditori;

ASTE
GIUDIZIARIE® P.Q.M.

- assegna alla professionista delegata un nuovo termine decorrente da oggi di ventiquattro mesi per completare le operazioni di vendita;

- modifica l'ordinanza di vendita espungendo le forme di pubblicità commerciale di cui all'art. 490, terzo comma, cod. proc. civ. in quella sede previste e, quindi, eliminando la pubblicità sul POSTAL TARGET, sul sito della Corte d'Appello di Venezia, nonché la pubblicità sulla rivista quindicinale Aste Giudiziarie;

- dispone che il prossimo esperimento di vendita avvenga al prezzo ribassato di 1/4;

- dispone che il custode giudiziario ricontatti l'offerente che ha presentato l'offerta invalida informandolo della data del prossimo esperimento di vendita e della possibilità di farsi eventualmente assistere da un avvocato conferendo idonea procura nelle forme previste dall'ordinanza di vendita per presentare l'offerta analogica e/o telematica ed evitare eventuali errori involontari nella presentazione dell'offerta.

Si comunichi.

Verona, 17 giugno 2025

Il Giudice dell'esecuzione

Attilio Burti